

Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2013²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo di cooperazione del ...³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare Galileo e European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica della legge del 13 dicembre 1996⁴ sul controllo dei beni a duplice impiego è approvata nella versione conforme all'allegato.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale secondo l'allegato.

¹ RS 101

² FF 2014 331

³ RS ...; FF 2014 355

⁴ RS 946.202

Allegato
(art. 2)

Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali

(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Modifica del ...

La legge del 13 dicembre 1996⁵ sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari,
dei beni militari speciali, nonché dei beni strategici
(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Art. 1 Scopo

La presente legge consente il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali, nonché dei beni strategici.

Art. 2 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

Art. 3 lett. c^{bis}

Ai sensi della presente legge si intendono per:

c^{bis}. beni strategici: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica;

Art. 6 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'autorizzazione è altresì rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista possa:

- a. sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato;
- b. nuocere a infrastrutture critiche internazionali a cui partecipa la Svizzera.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS. DF
